

Oggetto: Ditta Fondi Metal srl (P.IVA: 04109430829). Centro di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui RAEE, con sede in via delle industrie 7, zona industriale – 90044 Carini (PA). Rinnovo e modifiche d.D.g n. 970 del 08.07.2011, dDg n. 2209 del 23.12.2011, dDs n. 12 del 16.01.2015.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 6 - Autorizzazioni rifiuti

Il Dirigente generale

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Vista la l.r. 24 del 24.8.1993 che disciplina la “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- Visto il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Visto il d.M. 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai dd.MM. Ambiente 09 gennaio 2003, 27 luglio 2004 e 5 aprile 2006 n.186;
- Vista l’Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- Vista l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il d.lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”;
- Vista la delibera del Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- Visto il d.lgs.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- Visto il d.lgs.81 del 09 aprile 2008, e ss.mm.ii., recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Visto il d.M. 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.;
- Vista la l.r. 08 aprile 2010, n.9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- Visto il d.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
- Visto il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- Vista la disposizione commissariale (ex OPCM n.3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia”;
- Visto il d.lgs.33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Vista la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all’elenco dei rifiuti;
- Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n.100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell’11 luglio 2012;
- Visto il d.P.R. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che all’art.31 ha abrogato il d.M. 161/2012;
- Visto il d.lgs.104 del 16.6.2017, “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114”;



- Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Visto il d.P.Reg. 10 del 21 aprile 2017 “Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- Visto il d.lgs.116 del 03.9.2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Vista la l.r.19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, che ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- Visto il d.P.Reg. del 05.4.2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01.6.2022 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 co.3 della l.r.3/2016;
- Visto il d.lgs.119 del 03 settembre 2020, di attuazione dell’articolo 1 della direttiva UE 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso;
- Visto il d.M. 188 del 22 settembre 2020, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”;
- Visto il d.P.Reg. 2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- Vista l’O.C. n. 639 del 31.05.2006 rilasciata alla Ditta, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”.
- Vista l’O.C. n. 726 del 31.05.2006 rilasciata alla Ditta, ai sensi dell’art.208 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, di autorizzazione per l’impianto in oggetto;
- Vista l’O.C. n. 602 del 12.12.2007 rilasciata alla Ditta, ai sensi dell’art.208 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii, di modifiche riguardanti l’impianto in oggetto;
- Visto il dDg n. 970 del 08.07.2011 con il quale ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, è stata rinnovata con modifiche, l’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto in oggetto;
- Visto il dDg n. 2209 del 23.12.2011 con il quale ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, è stata modificata l’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto in oggetto;
- Visto il dDs n. 12 del 16.01.2015 con il quale ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, è stata rinnovata con modifiche, l’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto in oggetto;
- Vista l’istanza della Ditta assunta al prot. DRAR al n. 1152 del 13.01.2020, di inserimento nel provvedimento di autorizzazione di nuovo codice CER per lo svolgimento delle operazioni R13, R4, D15, come di seguito nel dettaglio:
- 17 06 04 “materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03, senza variazione dei quantitativi autorizzati;
- Vista l’istanza della Ditta assunta al prot. DRAR al n. 45818 del 18.11.2020, di rinnovo del dDg n. 970;
- Vista la nota dello scrivente ufficio prot. DRAR n. 1285 del 14.01.2022, di accettazione delle garanzie finanziarie (appendice n. 2 alla polizza fidejussoria n. 1945768), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio delle operazioni autorizzate, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d’impianto autorizzato con i provvedimento succitati;
- Vista l’istanza della Ditta assunta al prot. DRAR al n. 12048 del 01.04.2022, con la quale si chiede di integrare nel provvedimento di rinnovo, l’autorizzazione allo scarico già rilasciata da IRSAP e trasmessa in allegato con la citata nota n. 12048;
- Vista la richiesta di integrazioni inviata dallo scrivente ufficio con nota prot. DRAR n. 16620 del 09.05.2022;
- Vista la nota di riscontro della Ditta del 12.09.2022, assunta al prot. DRAR al n. 32197 di pari data, con allegata la seguente documentazione:
- Relazione tecnica e planimetria generale impianto, con l’assetto impiantistico comprendente le modifiche non sostanziali,
 - Patto di Integrità firmato digitalmente in modalità PADES;
 - Ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa;
- Nello specifico la Ditta effettua la rinuncia all’attività di autodemolizione e alla gestione dei relativi CER, nonché, chiede la rimodulazione di alcune aree di deposito, per attuare un nuovo layout impiantistico, (modifiche meglio specificate negli elaborati di progetto a corredo dell’istanza, agli atti dello scrivente ufficio), continuando la gestione dei CER e delle operazioni precedentemente autorizzati;
- La Ditta inoltre, chiede di essere autorizzata anche per lo svolgimento dell’operazione R12 (selezione) e comunica altresì la volontà di inserire un portale radiometrico in luogo della rilevazione manuale, per i



- rifiuti in ingresso, per meglio ottemperare agli aggiornamenti riguardanti la vigente normativa di settore;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii.;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'art.91 del d.lgs.159/2011, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- Vista l'iscrizione della Ditta alla White list della Prefettura di Palermo, valida dal 29.09.2021 al 29.09.2022;
- Visto il Patto di integrità acquisito agli atti di questo Assessorato, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono specifiche sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso.
- Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento autorizzativo rinnova con modifiche, il d.D.g n. 970 del 08.07.2011, il dDg n. 2209 del 23.12.2011 e il dDs n. 12 del 16.01.2015, restando valido per anni 10 (dieci) a partire dalla data di repertorio riportata.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto alla scadenza fissata può essere rinnovata. A tal fine, entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

La Ditta è autorizzata a effettuare la rimodulazione del layout impiantistico a seguito della rinuncia dell'attività di autodemolizione e dei relativi CER, (come meglio specificato negli elaborati a corredo del presente provvedimento), svolgendo altresì, le operazioni per cui è già autorizzata e nel rispetto dei quantitativi e delle prescrizioni fissate nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento.

La ditta è inoltre autorizzata a trattare il CER 17 06 04 "materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03, per lo svolgimento delle operazioni R13, R12, R4 (sotto le 10 t/g) e D15.

La Ditta è altresì autorizzata allo svolgimento dell'operazione R12 (selezione) per i CER già autorizzati e a inserire un portale radiometrico in luogo della rilevazione manuale per i rifiuti in ingresso.

Art. 3

L'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., di cui al presente decreto sostituisce la seguente autorizzazione:

- Autorizzazione allo scarico dei reflui civili di cui alla Parte Terza, Sezione II, Titolo III, capo III del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Art. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno inoltre essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

1. l'attività deve essere svolta nel rispetto del d.lgs.152 del 03.4.2006, e ss.mm.ii, e del d.M. 05.02.1998, e ss.mm.ii;
2. i rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R12 e/o R13 in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalle sole operazioni R12 e/o R13;
3. la gestione dei rifiuti RAEE deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. n.49 del 14.3.2014 e ss.mm.ii;
4. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale(DPI) in base al rischio valutato;



5. le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione delle acque meteoriche;
6. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche. Qualora invece i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
7. il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
8. i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva R13 devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro massimo 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
9. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'all. C della parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'all.B della parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
10. la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, ove previsto dalla normativa, deve seguire i criteri e le modalità di cui alle linee guida ISPRA, approvate con decreto MITE 47/2021;
11. il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
12. le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
13. le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
14. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare i requisiti di cui alla Circolare n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";
15. tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente coperte e le relative superfici devono essere conformi a quanto previsto nell'Ordinanza Commissariale 07.12.2001 anche mediante sistemi mobili di copertura;
16. tutte le aree di messa in riserva devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
17. il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.
18. i rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
19. la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art.28, co.2, della l.r.3/2000.
20. la Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
21. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al d.lgs.152/2006, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
22. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;



23. la Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
24. è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
25. il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
26. è fatto obbligo alla Ditta di predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n.113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
27. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
28. deve essere garantito il rispetto della Legge n.447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
29. la Ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs.81/2008;

Art.5

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana, dell'ARPA - Struttura Territoriale, dell'ASP e del Comune nel cui territorio ricade l'impianto, per quanto di rispettiva competenza. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori. Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Art.6

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del co.13 dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

Art.7

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 co.3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal co.4 del citato art.86.

Art.8

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014, e come modificato dall'art.98, co.6 della l.r.9 del 07.5.2015. Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Carini (PA), Città Metropolitana di Palermo, ARPA Sicilia (catasto rifiuti), ARPA ST di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo, Dipartimento regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 VAS/VIA, Dipartimento regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico, Servizio 4° DRAR.

L'Istruttore

(dott. Giuseppe Curione)

firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio

Il Dirigente generale

Foti